

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3122 del 21/06/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: TESTA FRANCO E FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) LOC. LANDINA PICCOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3237 del 21/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: TESTA FRANCO E FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) LOC. LANDINA PICCOLA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
 - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
 - la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Viste:

- - l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta TESTA FRANCO E FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01392840334), con sede legale in Fiorenzuola d'Arda (PC), Loc. Landina Piccola, Frazione Baselica Duce, trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda in data 10/11/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia

con prot. n. 162786, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" da svolgersi presso l'azienda agricola sita in Fiorenzuola d'Arda, loc. Landina Piccola, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - - comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la nota in data 20/11/2020 prot. n. 169013 con cui è stata trasmessa la comunicazione di avvio procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Considerato che con nota in data 24/11/2020 prot. n. 169963 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste:

- la nota di richiesta integrazioni in data 18/12/2020 prot. n. 184568 trasmessa da questa Agenzia alla ditta istante con contestuale sospensione dei termini procedurali;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 1421 del 07/01/2021;
- la nota prot. n. 5741 del 15/01/2021 con la quale, a seguito di acquisizione di documentazione integrativa, è stato comunicato ai soggetti partecipanti il differimento dei termini per la trasmissione delle determinazioni di competenza relative alla decisione da assumere;

Rilevato che:

- questo Servizio nell'ambito delle specifiche competenze di esame e valutazione delle istanze ai fini dell'ammissibilità dei progetti di trattamento delle acque reflue, nonché dell'adozione delle Autorizzazioni Ambientali e della tutela dei corpi idrici dall'inquinamento, sulla base della documentazione presentata a corredo dell'istanza e integrativa, ha rilevato che lo schema di trattamento in progetto, per le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici annessi alla sala mungitura, come peraltro evidenziato dal giudizio del professionista incaricato, che lo ha dichiarato "non perfettamente in linea con la norma", pertanto non meritevole di approvazione in quanto difforme dalle disposizioni dalla normativa specifica - DGR 1053/2003 e Linee Guida ARPA - ai fini dell'ammissibilità dei progetti di trattamento delle acque reflue;
- questo SAC competente all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, a salvaguardia dell'interesse pubblico di tutela dei corpi idrici dall'inquinamento ex D.Lgs.152/2006, nel rispetto delle disposizioni normative suddette in materia di scarichi, con provvedimento dirigenziale n. 1858 del 19/04/2021 ha provveduto ad adottare la determinazione di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 Legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona, con gli effetti del rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 10/11/2020 prot Arpae n. 162786;
- con il medesimo atto n. 1858/2021 è stato disposto che la determinazione di conclusione negativa della Conferenza producesse gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. 241/90;
- secondo quanto previsto dal suddetto art. 10 bis della L. 241/90, si è provveduto con nota prot. n. 60068 del 19/04/2021 a notificare alla ditta istante la Determinazione n. 1858/2021, concedendo dieci giorni alla ditta richiedente per la presentazione, per iscritto, di osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- entro il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della determinazione n. 1858/2021 di conclusione negativa della Conferenza dei servizi è pervenuta la nota acquisita agli atti prot. Arpae n. 66185 del 28/04/2021, con cui la Ditta ha presentato documentazione dalla quale risulta l'adeguamento del sistema di trattamento delle acque reflue prodotte, alle disposizioni di cui alla D.G.R. 1053/2003;
- con nota prot. n. 70643 del 05/05/2021 questo Servizio ha trasmesso le osservazioni della ditta di cui alla nota prot. n. 66185/2021, agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi assegnando il termine del 14/05/2021 per la trasmissione delle Determinazioni di competenza;

Ritenuto che la documentazione presentata è meritevole di accoglimento e consente il superamento dei motivi ostativi indicati nella determinazione dirigenziale n. 1858/2021.

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA, dalla quale risulta che:

I. matrice emissioni in atmosfera

- la potenzialità dell'allevamento risulterà la seguente:

- Vacche da latte: n. 200 capi
- Capi da rimonta: n. 161 capi
- Vitelli: n. 53 capi

- La stalla per capi in produzione è caratterizzata da zone di riposo su pavimentazione piena, con uso di lettiera, e corsie di alimentazione e di transito su fessurato, con fosse di stoccaggio sottostanti. Le fosse sotto il fessurato, profonde, costituiscono parte degli stoccaggi finali del refluo liquido; pertanto, il prelievo degli effluenti che vi si accumulano avviene solo nelle operazioni di distribuzione agronomica;

- in merito alla richiesta di dimostrazione del rispetto di quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 l'azienda riferisce l'intenzione di attuare la copertura delle due vasche della stalla manze mediante l'apporto, a cadenza regolare, di paglia sminuzzata sulla superficie del liquame con frequenza. La scelta della paglia (o altro lettima affine) quale copertura flottante deriva dalla considerazione che l'impiego di argilla espansa o di altre tipologie similari (sfere di materiale sintetico) sono considerate non adeguate per liquami che formano croste;

- è presente un punto di emissione convogliata (EM), rappresentato dal mulino a martelli per la macinazione dei cereali utilizzati nell'alimentazione zootecnica. Esso, avendo una produzione dichiarata non superiore a 500 kg/g, rientra tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti essendo riconducibile alla lettera v) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg");

- L'Azienda dichiara specifici accorgimenti per limitare le emissioni diffuse:

- stabulazione: i ricoveri di allevamento aziendali (cioè la stalla delle vacche in produzione e la stalla della rimonta) sono rappresentati da strutture coperte, senza superfici libere interessate dalla presenza degli animali. Inoltre, gran parte delle superfici d'allevamento è costituita da zone su lettiera, con frequente apporto di nuovo materiale distribuito sopra ai lettimi già presenti; tale modalità, limitando la superficie a diretto contatto con l'aria, garantisce un efficace contenimento delle emissioni derivanti dalle deiezioni;

- stoccaggio delle deiezioni: per il contenimento delle emissioni nella fase di stoccaggio è previsto un adeguato tempo di maturazione degli effluenti, rappresentati in gran parte da letame. Per questo materiale, la fase iniziale di maturazione avviene già in lettiera; in seguito, si procede periodicamente alla sua asportazione e al trasferimento in platea, in attesa dell'utilizzazione agronomica. Per quanto relativo ai reflui liquidi, viene evidenziato come le strutture di stoccaggio siano rappresentate solo dalle vasche sotto-fessurato, nella stalla delle vacche in produzione, e dalle vasche di testata in cui scaricano i raschiatori, nella stalla da rimonta; solo queste ultime strutture, quindi, sono scoperte e caratterizzate da superficie libera a diretto contatto con l'aria. Date le stabulazioni adottate nella stalla delle manze, il materiale asportato dai raschiatori è anch'esso caratterizzato da rilevante presenza di lettimi; ciò favorisce, nelle vasche, l'accumulo superficiale di una frazione solida più leggera, con la formazione di un crostone in grado di contrastare la propagazione di emissioni. Questa parte solida è poi periodicamente asportata con benna caricatrice e trasferita in platea; la frazione liquida è invece prelevata con carro-botte, riducendone al minimo il rimescolamento e le conseguenti emissioni in atmosfera;

- distribuzione agronomica: per le operazioni di distribuzione del liquame, l'Azienda adotta sistemi a bassa pressione o con interrimento diretto. Le operazioni di spandimento sono in genere svolte in concomitanza dei lavori di preparazione dei terreni, con la rapida incorporazione nel suolo dei materiali distribuiti;

- stoccaggio delle materie prime utilizzate nell'alimentazione degli animali: le materie prime alimentari sono stoccate in sili verticali, con carico dall'alto. Il carico e lo scarico dei sili di stoccaggio avvengono mediante coclee meccaniche e non con attrezzature pneumatiche; si tratta di sistemi con una bassa propensione alla produzione di polveri e particolato. La fase di preparazione della razione alimentare giornaliera nel carro miscelatore si esegue con l'aggiunta dei materiali più fini nella fase finale di carico, quando la presenza di materiali più umidi consente di controllare l'emissione di polvere. Il prelievo del foraggio insilato dalle trincee orizzontali, trattandosi di materiale a consistente contenuto di umidità, non comporta particolari rischi dovuti a emissione di polveri;

- alimentazione zootecnica: nell'insediamento si adotta un'alimentazione differenziata in funzione della categoria allevata, perseguendo la massimizzazione dell'efficienza della razione e, di conseguenza, la riduzione dei consumi di mangime per capo allevato.

- l'allevamento dei capi da rimonta e dei vitelli rientra tra le attività scarsamente rilevanti in quanto la capacità risulta inferiore alla pertinente soglia di cui alla lettera z) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

II. matrice scarichi

- presso l'insediamento è presente uno scarico di acque reflue domestiche trattate mediante un sistema di depurazione costituito da n° 1 fossa Imhoff (potenzialità pari a 3 A.E.), n° 1 degrassatore (potenzialità pari a 5 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (potenzialità pari a 3 A.E.);

- le acque reflue domestiche in uscita dal sopra descritto impianto di trattamento, tramite rete fognaria aziendale, saranno convogliate nel corpo idrico superficiale “fosso aziendale senza denominazione” recapitante nel Canale consortile di bonifica “Canale del Mulino di Besenzone”;

III. matrice utilizzazione agronomica

- la consistenza attuale dell'allevamento, pari alla capacità produttiva massima, dichiarata nella comunicazione di utilizzo agronomico n. 25905 del 23/01/2020, è pari a 414 capi così suddivisi: Bovine da latte: n. 200 Capi da rimonta: n. 161 Vitelli: n. 53;
- l'istanza non prevede la costruzione di nuove strutture di allevamento e nuove strutture di stoccaggio deiezioni;
- l'acqua meteorica ricadente sulla concimaia in progetto viene raccolta nella fossa sottofessurato della stalla ove sono stabulate le vacche da latte;
- dalla tipologia di stabulazione adottata è predominante la produzione di rifiuti di tipo palabile;
- l'allevamento è dotato di due vasche di raccolta dei liquami, a servizio della stalla dei capi da rimonta, e da fosse sottofessurato posizionate sotto alla corsia di alimentazione degli animali;
- le acque meteoriche e i percolati che si formano dalla trincea degli insilati vengono raccolte in un pozzetto sottostante che viene periodicamente svuotato;
- la concimaia per la conservazione del letame in progetto (631 mq con muri di altezza 2,5 mt su tre lati) non garantisce la conservazione della totalità del letame prodotto per i 90 giorni minimi previsti dal Reg.to Reg.le n. 3/2017. La gestione aziendale prevede l'utilizzo delle aree di lettiera permanente quale fase di conservazione e maturazione del letame in attesa del suo riutilizzo agronomico;
- per lo spandimento dei liquami si prevede esclusivamente l'adozione di sistemi a bassa pressione o con interrimento al fine di ridurre le emissioni diffuse;
- lo stoccaggio dei liquami avviene in parte in due vasche a cielo aperto in condizioni che favoriscono la formazione di un crostone superficiale;
- l'azienda ha adottato modalità tecniche che consentono la riduzione delle emissioni derivanti dalle attività di allevamento, stoccaggio e sistema di spandimento di reflui;

Rilevato che, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- - nota acquisita agli atti prot. n. 72299 del 07.05.2021 - Consorzio di Bonifica: conferma del parere favorevole, con prescrizioni, espresso con precedente nota acquisita agli atti prot. n. 176171 del 04/12/20 relativamente allo scarico indiretto delle acque reflue domestiche depurate, tramite colo aziendale privato, nel canale consortile denominato “Mulino di Besenzone”;
- - nota acquisita agli atti prot. n. 46426 del 14.05.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
-

Considerato altresì che:

- il Comune di Fiorenzuola convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 169963/2020, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, nonché autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 112 della L.R. 3/99) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- l'AUSL convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 169963/2020, non ha trasmesso il proprio parere;
- si considera pertanto acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione comunale e dell'AUSL, come previsto dall'art. 14 bis della L.241/90, ferme restando le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso ancorché implicito;

Ritenuto in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta TESTA FRANCO E FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01392840334), con sede legale in Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Landina Piccola, Frazione Baselica Duce, per l'attività di *"allevamento bovini da latte"* da svolgersi nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Landina Piccola, Frazione Baselica Duce, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene, al proposito devono essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali descritte nell'istanza;
 - b) devono essere realizzate coperture di tipo flottante alle vasche dei liquami secondo le modalità descritte nella documentazione integrativa acquisita al prot. di Arpae n. 1421 del 7.1.2021;
 - c) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - d) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - e) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - f) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri; le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - g) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi interventi ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare due mesi;
 - i) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "fosso aziendale senza denominazione" confluyente nel Canale Consortile di bonifica "Canale del Mulino di Besenzone", le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto dovranno risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- d) i pozzetti di controllo della rete fognaria interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti. Le dimensioni e la posizione delle botole d'ispezione dei manufatti dell'impianto dovranno consentire lo svolgersi delle periodiche operazioni di manutenzione;
- e) le condotte interne all'insediamento atte al convogliamento delle acque reflue, dovranno essere periodicamente controllate e tenute in buona efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti d'ispezione;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- g) il manufatto di immissione nel canale privato (con le sue caratteristiche quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna. Dell'eventuale adattamento dovrà esserne data comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC) ad ARPAE ST e SAC e al Comune di Fiorenzuola d'Arda, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, deve essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda e all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.
- l) il manufatto di immissione nel canale privato con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna.

4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- b) la ditta deve mantenere aggiornata la Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti", individuando i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti, e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- c) la ditta deve sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17. Entro il 30 agosto 2021 dovrà essere trasmesso ad Arpae copia del certificato di collaudo attestante la perfetta tenuta del pozzetto sottostante la trincea degli insilati, redatto da tecnico abilitato;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- e) dovrà essere mantenuto un livello di riempimento della fossa sottofessurato n. 2 inferiore alla capacità massima del contenitore per poter garantire la conservazione dei liquami e delle acque reflue raccolte dalla nuova concimaia, nel caso eventi piovosi eccezionali;

- f) la ditta deve mantenere la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicaia al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 180 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
- g) qualora, per motivi gestionali, la ditta non fosse in grado di conservare il letame sulle lettiere permanenti per il tempo necessario alla sua maturazione, dovrà dotarsi di ulteriori concimaie aventi dimensioni proporzionate a raccogliere il letame nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni;
- h) l'accumulo del letame in campo deve essere realizzato attenendosi scrupolosamente alle modalità di realizzazione definite dagli artt. 9 e Allegato III del Reg.to Reg.le n. 1/2016, e in particolare:
- l'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità accumulata deve essere proporzionale alle esigenze colturali;
 - l'accumulo non può permanere sul nudo terreno per più di 3 mesi, oppure 6 mesi se posizionato su terreni con prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili);
 - Il materiale accumulato deve essere stato conservato per almeno 90 giorni su platea o in lettiera permanente;
 - l'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria e, per evitare il ristagno di liquidi di sgrondo, deve essere praticato il drenaggio completo prima di andare in campo;
 - il cumulo deve essere realizzato su terreno impermeabile o impermeabilizzato e deve avere la geometria il più possibile triangolare;
 - qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante o non sia possibile evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche, si deve coprire l'accumulo con telo impermeabile per una superficie non superiore ai 2/3 dell'altezza del cumulo;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti

6. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda, sulla base del presente atto, sostituisce le autorizzazioni settoriali citate in premessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.